

REGOLAMENTO REGIONALE 13 dicembre 2012, n. 13

**Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

LA GIUNTA REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
EMANA

il seguente regolamento:

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 1 e comma 2 dello Statuto regionale, l'organizzazione delle strutture della Giunta regionale per lo svolgimento delle attività di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. presso i propri uffici.
2. Il presente regolamento non dispone per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Consiglio, il cui ordinamento e le attribuzioni delle proprie strutture competono, ai sensi dell'art. 50, comma 1 dello Statuto, all'Ufficio di Presidenza.

## **CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 2 (Datore di Lavoro)**

1. Il “datore di lavoro” previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è “unico” per tutti gli Uffici della Giunta regionale ed è individuato da quest'ultima tra i Dirigenti di ruolo assegnati, indipendentemente dall'incarico eventualmente già ricoperto.
2. Il “datore di lavoro unico” in virtù dell'incarico specifico ricevuto:
  - a) esercita i necessari poteri di gestione ed è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, così come riportato nella definizione di cui all'art.2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/08;
  - b) gestisce i capitoli di bilancio che gli permettono di esercitare i poteri di gestione di cui sopra senza nessun tipo di vincolo o subordinazione;
  - c) esercita necessariamente i suoi poteri di gestione nell'ambito delle risorse economiche previste nel bilancio dell'ente, essendo rimessa l'eventuale integrazione delle risorse necessarie alla Giunta Regionale;
  - d) decide eventualmente di conferire apposita delega per le funzioni non di sua competenza esclusiva, a norma del D. Lgs. n. 81/08;
  - e) gode di piena autonomia nell'apprestamento delle misure di tutela dei lavoratori e nella organizzazione e distribuzione delle competenze in materia di sicurezza;
  - f) ha l'onere di richiedere alla Giunta Regionale le risorse aggiuntive necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tutte le volte che per motivi straordinari si determini l'esaurimento delle risorse messe a disposizione nel bilancio dell'Ente;
3. Per l'esercizio dell'incarico specifico ricevuto il “datore di lavoro unico” si avvale del Servizio di Prevenzione e protezione di cui al successivo art. 3, dell'Unità Operativa di Sorveglianza Sanitaria di cui al successivo art. 4, nonché dell'operato di tutti dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, per come disciplinato dal D. Lgs. 81/08.

4. Il “datore di lavoro unico” individuato dalla Giunta regionale è coadiuvato da apposita Unità Operativa assegnata alle sue dipendenze per il supporto amministrativo e l’adozione degli atti necessari all’esercizio delle proprie funzioni, con particolare riguardo alle attività non delegabili ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 81/08.

5. L’incarico di “datore di lavoro unico” decorre dalla data di sottoscrizione di apposito contratto individuale per le funzioni da svolgere ai sensi del presente regolamento da parte del Dirigente regionale individuato.

### **Articolo 3 (Servizio di Prevenzione e Protezione)**

1. E’ istituita l’Unità Operativa denominata “Servizio di Prevenzione e Protezione” (SPP) che è utilizzata dal “datore di lavoro unico” per provvedere a quanto disposto dall’art. 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e per tutti gli altri compiti di cui allo stesso decreto presso gli uffici della Giunta Regionale. La sede del SPP è in Catanzaro e ogni eventuale articolazione delle attività per provincia è meramente funzionale, senza attribuzione di sede specifica al personale incaricato.

2. Gli Addetti all’U.O. “Servizio di Prevenzione e Protezione”, in relazione alla complessità dell’organizzazione ed alla distribuzione degli uffici nel territorio regionale, sono in numero di 6 unità.

3. Una delle unità di cui al precedente comma 2 assume il compito di Responsabile (RSPP) ed è designato dal “datore di lavoro unico”, tra i dipendenti degli Uffici della Giunta Regionale in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Le medesime capacità e requisiti devono essere posseduti dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. In assenza di dipendenti all’interno degli Uffici della Giunta Regionale in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, il “datore di lavoro unico” ricorre, obbligatoriamente per gli effetti di cui all’art. 31, comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., a persone o servizi esterni, utilizzando allo scopo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di utilizzo di personale non dipendente o di acquisizione di servizi.

### **Articolo 4 (Sorveglianza Sanitaria)**

1. L’Unità Operativa di Sorveglianza Sanitaria è utilizzata dal “datore di lavoro unico” per provvedere a quanto disposto dall’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e per tutti gli altri compiti di cui allo stesso decreto presso gli uffici della Giunta Regionale. La sede dell’Unità Operativa è in Catanzaro e ogni eventuale articolazione delle attività per provincia è meramente funzionale, senza attribuzione di sede specifica al personale incaricato.

2. L’Unità Operativa è costituita dai medici competenti nominati dal “datore di lavoro unico” che, in relazione alla complessità dell’organizzazione ed alla distribuzione degli uffici nel territorio regionale, sono in numero di almeno 3 unità.

3. Il “datore di lavoro unico” individua il medico nominato cui affidare le funzioni di coordinamento previste dal D. Lgs. 81/08.

4. I medici competenti sono nominati dal “datore di lavoro unico” tra soggetti in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Nel caso di ricorso a persone o servizi esterni agli Uffici della Giunta regionale il “datore di lavoro unico” adopera allo scopo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di utilizzo di personale non dipendente o di acquisizione di servizi.

5. Il “datore di lavoro unico” assicura ai medici competenti le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i loro compiti garantendone l’autonomia. A tale scopo all’Unità Operativa è assegnato il personale amministrativo dipendente necessario.

### **Articolo 5 (Obblighi dei dirigenti)**

1. I Dirigenti regionali secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite sono obbligati agli adempimenti di cui all’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

2. I Dirigenti regionali hanno gli stessi obblighi del “datore di lavoro unico” limitatamente all’ambito delle attività che organizzano e dirigono secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite.

3. In particolare i Dirigenti regionali, in virtù delle funzioni intrinseche correlate al loro ruolo nell’Amministrazione regionale, organizzano e dirigono le seguenti funzioni, riconducibili all’art.18 comma 1, lettere c), e), f), h), i), m), n), bb) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.:

- a) “nell’affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”;
- b) “prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico”;
- c) “richiedono l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”;
- d) “adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa”;
- e) “informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione”;
- f) “si astengono, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato”;
- g) “consentono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute”;
- h) “vigilano affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo 5 sussistono dal momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del Dirigente regionale, che in tal modo acquisisce le funzioni di “dirigente” anche ai sensi del D. Lgs. 81/08. Tali norme si applicano a tutti i Dirigenti regionali, siano essi dipendenti o esterni all’Amministrazione ed a prescindere dalla durata dell’incarico, se a tempo determinato o indeterminato.

### **CAPO III - NORME FINALI**

#### **Art. 6 (Prima applicazione)**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il “datore di lavoro unico” individuato dalla Giunta Regionale provvede a definire il cronogramma degli adempimenti attuativi delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per gli Uffici della Giunta regionale.
2. Per gli adempimenti di cui al precedente comma 1 il “datore di lavoro unico” si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato.
3. Il cronogramma di cui al precedente comma 1 deve essere definito entro 120 giorni dalla decorrenza dell’incarico del “datore di lavoro unico” e trasmesso tempestivamente alla Giunta regionale ed al Dipartimento Controlli.
4. Nel caso la Giunta regionale individui il “datore di lavoro unico” prima dell’approvazione della nuova struttura amministrativa a mente dell’art. 7, comma 5 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, la scelta può essere operata verso un qualsiasi dirigente del ruolo della Giunta regionale, indipendentemente se già incaricato della direzione di un settore o di un servizio, secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 7. I poteri di spesa del dirigente individuato, ove non già posseduti, si intendono attribuiti allo stesso in virtù di quanto disposto all’art.2 del presente regolamento.

#### **Art. 7 (Efficacia)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 Dicembre 2012

**Scopelliti**